

Gazzetta ufficiale

L 145

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

53° anno
11 giugno 2010

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

2010/319/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 marzo 2010, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato d'Israele, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (CAA)** 1

REGOLAMENTI

Regolamento (UE) n. 501/2010 della Commissione, del 10 giugno 2010, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .. 2

Regolamento (UE) n. 502/2010 della Commissione, del 10 giugno 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

DECISIONI

2010/320/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, dell'8 giugno 2010, indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo** 6

Prezzo: 3 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

2010/321/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 7 giugno 2010, che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la convenzione sul lavoro nella pesca — 2007, dell'Organizzazione internazionale del lavoro (convenzione n. 188)** 12
- ★ **Decisione 2010/322/PESC del Consiglio, dell'8 giugno 2010, che modifica e proroga l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO)** 13

2010/323/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 10 giugno 2010, che concede una deroga con riguardo all'attuazione del regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sul bestiame e sulla carne per quanto concerne la Bulgaria e la Germania [notificata con il numero C(2010) 3617]** 15

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

2010/324/UE:


- ★ **Decisione n. 2/2010 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 19 marzo 2010, relativa alla nomina del direttore del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA)** 16

2010/325/UE:

- ★ **Decisione n. 3/2010 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 19 maggio 2010, relativa alla nomina del direttore del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI)** 17

2010/326/UE:

- ★ **Decisione n. 4/2010 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 19 maggio 2010, relativa alla nomina del direttore aggiunto del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI)** 18



II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 2010

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato d'Israele, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (CAA)

(2010/319/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra (in seguito denominato «l'accordo di associazione») ⁽¹⁾, è entrato in vigore il 20 novembre 1995.
- (2) L'articolo 47 dell'accordo di associazione prevede la conclusione, se del caso, di un accordo europeo di valutazione della conformità e l'articolo 55 dell'accordo di associazione stabilisce che le parti facciano tutto il possibile per ravvicinare le rispettive legislazioni.
- (3) È opportuno che il protocollo dell'accordo di associazione sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (CAA) (in seguito denominato «il protocollo»), siglato a Bruxelles il 24 giugno 2009, venga firmato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato d'Israele, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (CAA) [in seguito denominato «il protocollo» ⁽²⁾] è approvata a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 4

Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 2010.

Per il Consiglio
Il presidente
M. Á. MORATINOS

⁽¹⁾ GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.

⁽²⁾ Il protocollo sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* in una data successiva.

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 501/2010 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2010

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	44,4
	MK	39,5
	TR	60,4
	ZZ	48,1
0707 00 05	MA	37,3
	MK	41,0
	TR	117,0
	ZZ	65,1
0709 90 70	MA	68,1
	TR	106,3
	ZZ	87,2
0805 50 10	AR	95,9
	BR	112,1
	TR	100,4
	US	83,4
	ZA	105,7
	ZZ	99,5
0808 10 80	AR	97,5
	BR	79,0
	CA	103,3
	CL	103,6
	CN	54,8
	IL	49,0
	NZ	107,1
	US	122,5
	UY	116,3
	ZA	95,5
	ZZ	92,9
0809 10 00	TN	380,0
	TR	187,8
	ZZ	283,9
0809 20 95	TR	436,0
	US	574,5
	ZZ	505,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (UE) N. 502/2010 DELLA COMMISSIONE**del 10 giugno 2010****recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di

zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 500/2010 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 142 del 10.6.2010, pag. 5.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dall'11 giugno 2010

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	41,01	0,00
1701 11 90 ⁽¹⁾	41,01	2,60
1701 12 10 ⁽¹⁾	41,01	0,00
1701 12 90 ⁽¹⁾	41,01	2,30
1701 91 00 ⁽²⁾	41,01	5,17
1701 99 10 ⁽²⁾	41,01	2,03
1701 99 90 ⁽²⁾	41,01	2,03
1702 90 95 ⁽³⁾	0,41	0,27

⁽¹⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽²⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽³⁾ Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 2010

indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo

(2010/320/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 126, paragrafo 9, e l'articolo 136,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 136, paragrafo 1, lettera a), del TFUE prevede la possibilità di adottare misure specifiche concernenti gli Stati membri la cui moneta è l'euro al fine di rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio.
- (2) L'articolo 126 TFUE prevede che gli Stati membri debbano evitare disavanzi pubblici eccessivi e stabilisce la procedura per i disavanzi eccessivi a questo fine. Il Patto di stabilità e crescita, che nella sua parte correttiva attua la procedura per i disavanzi eccessivi, costituisce il quadro che sostiene le politiche governative per un rapido ritorno a solide posizioni di bilancio tenendo conto della situazione economica.
- (3) Il 27 aprile 2009 il Consiglio aveva deciso, a norma dell'articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), che in Grecia esisteva una situazione di disavanzo eccessivo e aveva formulato raccomandazioni finalizzate a correggere tale disavanzo entro il 2010 al più tardi, ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 7, TCE e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi⁽¹⁾. Il Consiglio aveva inoltre fissato il 27 ottobre 2009 come termine entro il quale la Grecia doveva darvi seguito effettivo. Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 126, paragrafo 8, del TFUE, che la Grecia non vi aveva dato un seguito effettivo; di conseguenza, il 16 febbraio 2010 il Consiglio ha intimato alla Grecia, a norma dell'articolo 126, paragrafo

9, del TFUE, di adottare misure per correggere il disavanzo eccessivo entro il 2012 (in prosieguo «la decisione del Consiglio ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9»). Il Consiglio ha inoltre fissato la data del 15 maggio 2010 come termine entro il quale deve esservi dato un seguito effettivo.

- (4) A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1467/97, se è stato dato un seguito effettivo in conformità dell'articolo 126, paragrafo 9, del TFUE e si verificano eventi economici sfavorevoli imprevisi con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo l'adozione di tale intimazione, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione riveduta ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE.
- (5) Secondo le previsioni dell'autunno 2009 dei servizi della Commissione, che hanno costituito la base per l'intimazione iniziale indirizzata alla Grecia, era prevista una contrazione del PIL di $\frac{1}{4}$ % nel 2010 e una ripresa a partire dal 2011, anno nel quale si prevedeva una crescita dell'economia dello 0,7 %. Si prevede ora un drastico calo del PIL reale per il 2010, seguito da un'ulteriore contrazione nel 2011. Per il periodo successivo è prevista una graduale ripresa della crescita. Questo deciso peggioramento dello scenario economico comporta un corrispondente deterioramento delle prospettive per le finanze pubbliche a politiche invariate. A questo si deve aggiungere una revisione verso l'alto del disavanzo pubblico per il 2009 (da un 12,7 % del PIL stimato al momento della decisione del Consiglio ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, al 13,6 % del PIL secondo la notifica di bilancio presentata dalla Grecia il 1° aprile 2010), con il rischio di un'ulteriore revisione verso l'alto (dell'ordine dello 0,3-0,5 % del PIL) al completamento delle indagini che Eurostat sta effettuando con le autorità statistiche greche⁽²⁾. Infine, le preoccupazioni dei mercati per quanto riguarda le previsioni di finanza pubblica si sono tradotte in un drastico aumento dei premi di rischio sul debito pubblico, facendo aumentare le difficoltà nel controllo del percorso di risanamento del disavanzo e del debito pubblico. Secondo la valutazione preliminare effettuata dalla Commissione nel marzo 2010, la Grecia stava attuando,

⁽¹⁾ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

⁽²⁾ Comunicato stampa di Eurostat n. 55/2010 del 22 aprile 2010.

come richiesto, le misure di bilancio dirette ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di disavanzo programmato per il 2010. L'improvviso modificarsi della situazione economica, tuttavia, impedisce però di considerare tuttora validi i suddetti programmi, esigendo l'adozione di azioni ancora più drastiche nel corso dell'anno. Contemporaneamente, la profondità della contrazione dell'economia attualmente prevedibile rende impossibile il raggiungimento del percorso iniziale di riduzione del disavanzo. Si può ritenere che in Grecia si siano verificati imprevisti avvenimenti economici avversi con gravi conseguenze sfavorevoli per le finanze pubbliche e sono quindi giustificate le raccomandazioni rivedute a norma dell'articolo 136 e dell'articolo 126, paragrafo 9, del TFUE.

- (6) Alla luce delle considerazioni che precedono, il termine stabilito nella decisione del Consiglio ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, per la correzione del disavanzo eccessivo in Grecia deve essere prorogato di due anni fino al 2014.
- (7) Il debito pubblico lordo a fine 2009 era pari al 115,1 % del PIL. Questo dato si iscrive tra i rapporti debito/PIL più elevati di tutta l'UE, notevolmente superiore al valore di riferimento del 60 % del PIL fissato dal trattato. Inoltre, questa cifra rischia di dover essere ulteriormente riveduta verso l'alto (da 5 a 7 punti percentuali) in conseguenza dell'indagine statistica in corso. Il completamento del percorso di riduzione del disavanzo che è considerato necessario e fattibile alla luce delle circostanze comporterebbe l'inversione della tendenza all'aumento del debito a partire dal 2014. Oltre ai disavanzi pubblici persistentemente elevati, all'aumento del debito hanno contribuito in misura consistente anche operazioni fuori bilancio. Questo ha contribuito a sua volta a minare la fiducia del mercato nella futura capacità del governo greco a continuare ad assicurare il servizio del debito. Vi è quindi una estrema urgenza per la Grecia di adottare provvedimenti drastici, di dimensioni senza precedenti, per quanto riguarda il disavanzo e gli altri fattori che contribuiscono all'aumento del debito, al fine di invertire la tendenza all'aumento del rapporto debito/PIL e permettere a questo paese di tornare al più presto possibile a finanziarsi sui mercati.
- (8) Il gravissimo deterioramento della situazione finanziaria del governo greco ha indotto gli Stati membri della zona euro a decidere di fornire un sostegno alla stabilità della Grecia al fine di proteggere la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso, in combinazione con l'assistenza multilaterale fornita dal Fondo monetario internazionale. Il sostegno fornito dagli Stati membri della zona euro assumerà la forma di un accentramento dei prestiti bilaterali, coordinato dalla Commissione. I prestatori hanno deciso di subordinare il loro sostegno al rispetto della presente decisione da parte della Grecia. In particolare, la Grecia deve attuare le misure specificate nella presente decisione e secondo il calendario in essa contenuto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Grecia pone termine all'attuale situazione di disavanzo eccessivo il più rapidamente possibile e, al più tardi, entro il 2014.
2. Il percorso di aggiustamento verso la correzione del disavanzo eccessivo mira a raggiungere un disavanzo delle amministrazioni pubbliche non superiore a 18 508 milioni di EUR (8,0 % del PIL) nel 2010, 17 065 milioni di EUR (7,6 % del PIL) nel 2011, 14 916 milioni di EUR (6,5 % del PIL) nel 2012, 11 399 milioni di EUR (4,9 % del PIL) nel 2013, 6 385 milioni di EUR (2,6 % del PIL) nel 2014. A questo fine dovrà essere ottenuto un miglioramento del saldo strutturale di almeno il 10 % del PIL nel periodo 2009-2014.
3. Il percorso di aggiustamento di cui al paragrafo 2 impone una variazione annuale del debito lordo consolidato delle amministrazioni pubbliche non superiore a 34 058 milioni di EUR nel 2010, 17 365 milioni di EUR nel 2011, 15 016 milioni di EUR nel 2012, 11 599 milioni di EUR nel 2013, 7 885 milioni di EUR nel 2014. Sulla base delle proiezioni correnti del PIL, il percorso corrispondente per il rapporto debito/PIL sarebbe: 133,2 % nel 2010, 145,2 % nel 2011, 148,8 % nel 2012, 149,6 % nel 2013 e 148,4 % nel 2014.

Articolo 2

1. La Grecia adotta le seguenti misure entro la fine di giugno del 2010:
 - a) una legge che introduca un sistema d'imposizione progressiva per tutte le fonti di reddito ed un trattamento unificato in senso orizzontale per i redditi da lavoro e da capitale;
 - b) una legge che sopprima tutte le esenzioni e le disposizioni fiscali autonome vigenti nel sistema fiscale, compresi i redditi derivanti da indennità speciali versate ai dipendenti pubblici;
 - c) la cancellazione degli stanziamenti di bilancio nella riserva per imprevisti, allo scopo di economizzare 700 milioni di EUR;
 - d) l'abolizione della maggior parte degli stanziamenti di bilancio per il fondo di solidarietà (tranne una parte destinata alla riduzione della povertà) allo scopo di economizzare 400 milioni di EUR;
 - e) la riduzione dei trattamenti pensionistici più elevati allo scopo di economizzare 500 milioni di EUR nell'arco di un intero anno (350 milioni di EUR per il 2010);
 - f) la riduzione delle gratifiche e indennità versate ai funzionari pubblici in occasione dei periodi pasquale, estivo e natalizio allo scopo di economizzare 1 500 milioni di EUR nell'arco di un intero anno (1 100 milioni di EUR nel 2010);
 - g) l'abolizione delle gratifiche versate ai titolari di pensioni in occasione dei periodi pasquale, estivo e natalizio, pur tutelando quanti ricevono trattamenti pensionistici modesti, allo scopo di economizzare 1 900 milioni di EUR nell'arco di un intero anno (1 500 milioni di EUR nel 2010);

- h) l'aumento dell'aliquota IVA, con un gettito di almeno 1 800 milioni di EUR nell'arco di un intero anno (800 milioni di EUR nel 2010);
- i) l'aumento delle accise su carburanti, tabacchi e bevande alcoliche, con un gettito di almeno 1 050 milioni di EUR nell'arco di un intero anno (450 milioni di EUR nel 2010);
- j) la normativa di attuazione della direttiva servizi ⁽¹⁾;
- k) la legge di riforma e semplificazione dell'amministrazione pubblica a livello locale finalizzata a ridurre i costi operativi;
- l) l'istituzione di una task force incaricata di migliorare il tasso di assorbimento dei fondi strutturali e di coesione;
- m) la legge diretta a semplificare l'avvio di nuove imprese;
- n) la riduzione degli investimenti pubblici per 500 milioni di EUR rispetto a quanto già programmato;
- o) l'incanalamento degli stanziamenti di bilancio per il cofinanziamento dei fondi strutturali e di coesione in un conto centrale speciale che non può essere utilizzato per altri scopi;
- p) l'istituzione di un fondo indipendente di stabilità finanziaria per far fronte a potenziali deficit di capitale e preservare la solidità del settore finanziario, fornendo alle banche, al bisogno, sostegno al capitale;
- q) la supervisione rafforzata delle banche, con risorse umane potenziate, rendicontazioni più frequenti e simulazioni trimestrali di crisi.

2. La Grecia adotta le seguenti misure entro la fine di settembre del 2010:

- a) l'inserimento nel progetto di bilancio del 2011 di misure di risanamento del bilancio pari ad almeno il 3 % del PIL (4,1 % del PIL se si tiene conto anche dei riporti dalle misure attuate nel 2010). Il bilancio deve contenere, in particolare, le seguenti misure (o, in circostanze eccezionali, misure che producano risparmi comparabili): la riduzione del consumo intermedio delle amministrazioni pubbliche di almeno 300 milioni di EUR rispetto al livello del 2010 (oltre ai risparmi derivanti dalla riforma della pubblica amministrazione e delle amministrazioni locali di cui al presente paragrafo), il blocco dell'indicizzazione delle pensioni (allo scopo di economizzare 100 milioni di EUR), l'introduzione di un prelievo di crisi temporaneo a carico delle imprese ad alta redditività (con un gettito supplementare di almeno 600 milioni di EUR all'anno nel 2011, 2012 e 2013), l'introduzione di

una tassazione presuntiva a carico dei lavoratori autonomi (con un gettito di almeno 400 milioni di EUR nel 2011 e rendimenti crescenti nel 2012 e 2013), l'ampliamento della base imponibile IVA con l'inserimento di una serie di servizi attualmente esentati e trasferendo il 30 % di beni e servizi dall'aliquota ridotta all'aliquota principale (con un gettito di 1 miliardo di EUR), l'introduzione graduale di una tassa verde sulle emissioni di CO₂ (con un gettito di almeno 300 milioni di EUR nel 2011), l'attuazione da parte del governo greco della legislazione di riforma della pubblica amministrazione e di riorganizzazione delle amministrazioni locali (allo scopo di ridurre i costi di almeno 500 milioni di EUR nel 2011 e di ulteriori 500 milioni di EUR all'anno nel 2012 e 2013), la riduzione degli investimenti con finanziamenti nazionali (per almeno 1 miliardo di EUR) favorendo i progetti di investimenti finanziati dai fondi strutturali UE, l'introduzione di incentivi per la regolarizzazione degli abusi edilizi (con un gettito di almeno 1 500 milioni di EUR dal 2011 al 2013, di cui almeno 500 milioni di EUR nel 2011), la riscossione dei proventi ottenuti dalle licenze di gioco (almeno 500 milioni di EUR ricavati dalla vendita di licenze e 200 milioni di EUR dai diritti), l'ampliamento della base imponibile dell'imposta sugli immobili aggiornando i valori catastali (con un gettito di almeno 500 milioni di EUR di entrate supplementari), l'aumento della tassazione sulle retribuzioni in natura, anche tassando inoltre i versamenti relativi ai contratti di *leasing* di autovetture (almeno 150 milioni di EUR); l'aumento della tassazione sui prodotti di lusso (almeno 100 milioni di EUR), una tassa speciale su immobili senza autorizzazione (con un gettito di almeno 800 milioni di EUR all'anno), la sostituzione dei dipendenti pubblici che vanno in pensione limitata al 20 % (amministrazione centrale, municipi, imprese pubbliche, enti locali, agenzie statali e altre istituzioni pubbliche);

- b) la legge di riforma del sistema pensionistico diretta ad assicurarne la sostenibilità a medio e lungo termine. Tale legge dovrebbe introdurre, in particolare, un'età unica legale di pensionamento a 65 anni (anche per le donne), la fusione in tre fondi di tutti i fondi pensionistici esistenti ed un nuovo sistema pensionistico unificato per tutti i lavoratori dipendenti attuali e futuri (da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2013), l'abbassamento del massimale sulle pensioni, l'aumento graduale da 37 a 40 anni del periodo contributivo minimo per ottenere il trattamento pensionistico più elevato (dal 2015), l'introduzione dell'età pensionabile minima di 60 anni entro il 1° gennaio 2011 (inclusendo i lavoratori impegnati in lavori usuranti e quelli con 40 anni di contributi), l'abolizione delle regole speciali applicabili alle persone assicurate prima del 1993 (pur mantenendo i diritti acquisiti), la sostanziale riduzione dell'elenco delle attività usuranti, la riduzione delle prestazioni pensionistiche (del 6 % all'anno) per quanti vanno in pensione tra i 60 e i 65 anni con un periodo contributivo inferiore a 40 anni, l'introduzione di un meccanismo di aggiustamento automatico che collega l'età pensionabile all'aumento dell'aspettativa di vita (dal 2020), l'introduzione di un reddito minimo garantito, basato sulle condizioni economiche effettive, per gli anziani di età superiore all'età pensionabile legale, l'introduzione di condizioni più rigide e di riesami periodici per l'ottenimento di pensioni di invalidità, la modifica della formula di attribuzione della pensione nell'ambito del regime pensionistico contributivo al fine di rafforzare il collegamento tra i contributi versati e le prestazioni ottenute (con un tasso di accrescimento limitato

⁽¹⁾ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

- ad un tasso medio annuale dell'1,2%) e l'estensione dei redditi calcolati ai fini del trattamento pensionistico ai redditi dell'intero arco di vita (pur mantenendo i diritti acquisiti). L'attuazione di questa legge dovrebbe portare il previsto incremento del rapporto spesa pensionistica/PIL al di sotto della media della zona euro nei decenni a venire e limitare l'incremento della spesa pubblica per le pensioni nel periodo 2010-2060 a meno del 2,5 % del PIL;
- c) il rafforzamento del ruolo e delle risorse della ragioneria generale dello Stato e l'istituzione di salvaguardie contro possibili interferenze politiche nella proiezione dei dati e nella contabilità;
- d) il progetto di riforma della legislazione sulle retribuzioni del settore pubblico, che includa, in particolare, l'istituzione di un'autorità unica di pagamento per il pagamento delle retribuzioni, l'introduzione di principi uniformati e di un calendario per l'introduzione di una griglia salariale ridotta e unificata per il settore pubblico da applicare al settore statale, alle autorità locali e alle altre agenzie pubbliche;
- e) una legislazione diretta a migliorare l'efficienza dell'amministrazione fiscale e dei controlli;
- f) l'avvio di un riesame indipendente dell'amministrazione pubblica e dei programmi sociali esistenti;
- g) la pubblicazione di statistiche mensili (basate sulla liquidità) relative ad entrate, spese, finanziamenti e residui passivi dell'«amministrazione centrale disponibile» e delle sue suddivisioni;
- h) un piano d'azione diretto a migliorare la raccolta e il trattamento dei dati delle amministrazioni pubbliche, in particolare rafforzando i meccanismi di controllo delle autorità statistiche e della ragioneria generale dello Stato e garantendo una effettiva responsabilità personale nei casi di false comunicazioni, al fine di assicurare la trasmissione tempestiva di dati relativi all'amministrazione pubblica di elevata qualità in conformità dei regolamenti (CE) n. 2223/96 ⁽¹⁾, (CE) n. 264/2000 ⁽²⁾, (CE) n. 1221/2002 ⁽³⁾, (CE) n. 501/2004 ⁽⁴⁾, (CE) n. 1222/2004 ⁽⁵⁾,
- (CE) n. 1161/2005 ⁽⁶⁾, (CE) n. 223/2009 ⁽⁷⁾ e (CE) n. 479/2009 ⁽⁸⁾;
- i) la pubblicazione regolare di informazioni sulla situazione finanziaria nelle imprese pubbliche e in altri enti pubblici non classificati nelle amministrazioni pubbliche (inclusi il conto economico dettagliato, lo stato patrimoniale, i dati relativi all'occupazione e la normativa sulle retribuzioni).
3. La Grecia adotta le seguenti misure entro la fine di dicembre del 2010:
- a) l'adozione definitiva delle misure di cui al paragrafo 2, lettere a) e d);
- b) il progetto di legislazione diretto a rafforzare il quadro di bilancio. Questo dovrebbe includere, in particolare, l'istituzione di un quadro di bilancio di medio termine, la creazione di una riserva per imprevisti obbligatoria nel bilancio corrispondente al 10 % del totale degli stanziamenti, la creazione di meccanismi più rigidi di controllo della spesa e l'istituzione di un'agenzia delle entrate indipendente che offra consulenza e analisi approfondite sulle questioni fiscali;
- c) la legge di riforma del sistema di contrattazione salariale nel settore privato, che dovrebbe portare ad una riduzione delle retribuzioni per il lavoro straordinario, ad una maggiore flessibilità nella gestione dell'orario di lavoro e permettere ai patti territoriali locali di fissare aumenti delle retribuzioni inferiori agli accordi settoriali;
- d) la legge sui salari minimi per introdurre livelli al di sotto del minimo per gruppi a rischio come i giovani e i disoccupati a lungo termine e fissare misure per garantire che i salari minimi attuali restino congelati in termini nominali per un periodo di tre anni;
- e) la riforma della legislazione a tutela dell'occupazione per portare il periodo di prova per i nuovi posti di lavoro ad un anno, ridurre il livello complessivo delle indennità di licenziamento e garantire l'applicazione delle stesse condizioni di indennità di licenziamento a operai e impiegati, innalzare la soglia minima per l'attivazione di norme sui licenziamenti collettivi, in particolare per le grandi imprese, e agevolare un maggiore uso dei contratti temporanei;
- ⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo di conti nazionali e regionali nella Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1).
- ⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 264/2000 della Commissione, del 3 febbraio 2000, relativo all'attuazione del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio con riferimento alle statistiche congiunturali della finanza pubblica (GU L 29 del 4.2.2000, pag. 4).
- ⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1221/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per quanto riguarda i conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche (GU L 179 del 9.7.2002, pag. 1).
- ⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 501/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, per quanto riguarda i conti trimestrali finanziari delle amministrazioni pubbliche (GU L 81 del 19.3.2004, pag. 1).
- ⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1222/2004 del Consiglio, del 28 giugno 2004, relativo all'elaborazione e alla comunicazione di dati sul debito pubblico su base trimestrale (GU L 233 del 2.7.2004, pag. 1).
- ⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1161/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 22).
- ⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
- ⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).

- f) un significativo incremento nel tasso di assorbimento dei fondi strutturali e di coesione;
- g) l'introduzione di un nuovo sistema per la gestione dei medicinali che favorisca l'utilizzo dei farmaci generici;
- h) l'introduzione di un sistema di appalti pubblici unificato dotato di un'autorità centrale per gli appalti, che garantisca in particolare solide procedure di gara e controlli ex ante ed ex post;
- i) la legislazione in grado di semplificare e accelerare la procedura di rilascio delle licenze a imprese, attività industriali e professionisti;
- j) la modifica del quadro istituzionale dell'autorità ellenica per la concorrenza allo scopo di accrescerne l'indipendenza, introdurre termini ragionevoli per le indagini e l'adozione di decisioni e dotarla del potere di rigettare i ricorsi;
- k) una gestione migliore dei beni pubblici, con l'obiettivo di raccogliere almeno 1 miliardo di EUR durante il periodo 2011-2013;
- l) misure dirette a rimuovere le restrizioni esistenti alla libera prestazione di servizi.

4. La Grecia adotta le seguenti misure entro la fine di marzo del 2011:

- a) adozione definitiva delle misure di cui al paragrafo 3, lettera b).

5. La Grecia adotta le seguenti misure entro la fine di giugno del 2011:

- a) una griglia salariale ridotta e unificata per il settore pubblico da applicare al settore statale, alle autorità locali e alle altre agenzie pubbliche, con retribuzioni che riflettano la produttività e le mansioni;
- b) misure che applichino i risultati del riesame funzionale esterno ed indipendente delle pubbliche amministrazioni;
- c) il rafforzamento dell'ispettorato del lavoro, che sarà dotato di nuove risorse di personale qualificato e si vedrà assegnare degli obiettivi quantitativi sul numero di controlli da eseguire.

6. La Grecia adotta le seguenti misure entro la fine di settembre del 2011:

- a) l'inserimento nel progetto di bilancio per il 2012 di misure di risanamento del bilancio pari ad almeno il 2,2 % del PIL. Il bilancio deve contenere in particolare le seguenti misure (o, in circostanze eccezionali, misure che producano risparmi comparabili): un ulteriore ampliamento della base imponibile dell'IVA tramite il trasferimento di beni e servizi dall'aliquota ridotta a quella normale (con l'obiettivo di riscuotere almeno ulteriori 300 milioni di EUR), la riduzione dell'occupazione nel pubblico impiego oltre alla regola di un'assunzione ogni cinque pensionamenti nel settore pubblico (con l'obiettivo di risparmiare almeno 600 milioni di EUR), l'introduzione delle accise sulle bevande analcoliche (per un importo totale di

almeno 300 milioni di EUR), l'ampliamento della base dell'imposta sugli immobili attraverso l'aggiornamento dei valori catastali (per creare almeno 200 milioni di EUR di ulteriore gettito), la riorganizzazione delle amministrazioni periferiche (diretta a generare almeno 500 milioni di EUR di risparmi), la riduzione del consumo intermedio delle amministrazioni pubbliche (di almeno 300 milioni di EUR rispetto al livello del 2011), il blocco nominale delle pensioni; la maggiore efficienza della tassazione presuntiva sui lavoratori autonomi (con l'obiettivo di riscuotere almeno 100 milioni di EUR), la riduzione dei trasferimenti alle imprese pubbliche (per almeno 800 milioni di EUR) in seguito alla loro ristrutturazione, la subordinazione della concessione di indennità di disoccupazione all'accertamento delle condizioni economiche effettive (con l'obiettivo di risparmiare 500 milioni di EUR), la riscossione di ulteriori entrate dal rilascio di licenze di gioco (almeno 225 milioni di EUR dalla vendita di licenze e 400 milioni di EUR dai diritti);

- b) la riduzione degli ostacoli fiscali a fusioni e acquisizioni;
- c) la semplificazione delle formalità doganali per le esportazioni e le importazioni;
- d) l'ulteriore incremento nei tassi di assorbimento dei fondi strutturali e di coesione;
- e) la piena attuazione del programma «Legiferare meglio» con l'obiettivo di ridurre l'onere amministrativo del 20 % (rispetto al 2008).

7. La Grecia adotta le seguenti misure entro la fine di dicembre del 2011:

- a) adozione definitiva delle misure di cui al paragrafo 6, lettera a);
- b) il rafforzamento delle capacità manageriali di tutte le autorità di gestione e organismi intermedi di programmi operativi nell'ambito del quadro nazionale di riferimento strategico 2007-2013 e loro certificazione ISO 9001:2008 (gestione della qualità).

Articolo 3

La Grecia coopera pienamente con la Commissione e trasmette senza indugio, dietro richiesta motivata di quest'ultima, eventuali dati o documenti necessari per il monitoraggio del rispetto della presente decisione.

Articolo 4

1. La Grecia presenta al Consiglio e alla Commissione una relazione trimestrale che illustra le misure prese per conformarsi alla presente decisione.

2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 dovrebbero contenere informazioni dettagliate sui seguenti aspetti:

- a) le misure concrete attuate alla data della relazione per conformarsi alla presente decisione, incluso il relativo impatto di bilancio in cifre;

- b) le misure concrete programmate per conformarsi alla presente decisione, la cui attuazione è prevista dopo la data della relazione, il relativo calendario d'attuazione e una stima del relativo impatto di bilancio;
- c) l'esecuzione mensile del bilancio dello Stato;
- d) i dati in corso di esercizio sull'esecuzione del bilancio relativi alla previdenza sociale, agli enti locali e ai fondi fuori bilancio;
- e) l'emissione e il rimborso di debito pubblico;
- f) le informazioni sull'andamento permanente e temporaneo dell'occupazione nel settore del pubblico impiego;
- g) la spesa pubblica in attesa di pagamento (arretrati accumulati);
- h) la situazione finanziaria nelle imprese pubbliche e in altri enti pubblici.

3. La Commissione e il Consiglio valutano le relazioni al fine di accertare se la Grecia si sia conformata alla presente decisione. Nell'ambito di tali valutazioni la Commissione può indicare le misure necessarie per conformarsi al percorso di aggiustamento stabilito dalla presente decisione per la correzione del disavanzo eccessivo.

Articolo 5

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

Articolo 6

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 giugno 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. SALGADO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 giugno 2010

che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la convenzione sul lavoro nella pesca — 2007, dell'Organizzazione internazionale del lavoro (convenzione n. 188)

(2010/321/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 48, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione n. 188 dell'Organizzazione internazionale del lavoro («la convenzione» e, rispettivamente, «l'OIL») sul lavoro nel settore della pesca è stata adottata il 14 giugno 2007 dalla Conferenza internazionale del lavoro dell'OIL, riunita a Ginevra, alla quale le delegazioni di tutti gli Stati membri dell'Unione europea ne hanno votato l'adozione.
- (2) Nel settore della pesca la convenzione è un importante contributo a livello internazionale per promuovere condizioni di lavoro dignitose per i pescatori e più eque condizioni di concorrenza per i proprietari delle navi da pesca ed è dunque auspicabile che quanto essa dispone sia attuato nel più breve tempo possibile.
- (3) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione promuovono la ratifica di convenzioni internazionali del lavoro, classificate dall'OIL come aggiornate, in quanto contributo agli sforzi dell'Unione europea per promuovere la dignità del lavoro per tutti, all'interno e all'esterno dell'Unione.
- (4) Conformemente alla costituzione dell'OIL, l'adozione di una convenzione o di una raccomandazione da parte della Conferenza o la ratifica di una convenzione da parte di un membro in nessun caso può influire su una legge, una sentenza, una consuetudine o un accordo che garantisca condizioni più favorevoli ai lavoratori interessati di quelle previste nella convenzione o nella raccomandazione.

(5) Alcune disposizioni della convenzione rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione relativa al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale.

(6) Poiché solo gli Stati possono essere parti della convenzione, l'Unione non può ratificarla.

(7) Il Consiglio dovrebbe pertanto autorizzare gli Stati membri, vincolati alle norme dell'Unione sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale di cui all'articolo 48 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a ratificare la convenzione nell'interesse dell'Unione, alle condizioni fissate dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati a ratificare, per le parti di esclusiva competenza dell'Unione, la convenzione sul lavoro nella pesca — 2007, dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottata il 14 giugno 2007.

Articolo 2

Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di adottare tutte le misure necessarie a depositare quanto prima, e preferibilmente entro il 31 dicembre 2012, i loro strumenti di ratifica della convenzione presso il direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro. Il Consiglio esaminerà lo stato di avanzamento della procedura di ratifica prima del mese di gennaio 2012.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 2010.

Per il Consiglio
Il presidente
C. CORBACHO

⁽¹⁾ Approvazione del 5 maggio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) che conferma il parere del 14 gennaio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

DECISIONE 2010/322/PESC DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 2010

che modifica e proroga l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo ⁽¹⁾ (EULEX KOSOVO)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28 e l'articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/124/PESC ⁽²⁾. Tale azione comune si applica fino al 14 giugno 2010.
- (2) Il 9 giugno 2009 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2009/445/PESC ⁽³⁾ che ha modificato l'azione comune 2008/124/PESC aumentando l'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione fino alla scadenza dell'azione comune 2008/124/PESC.
- (3) Il 28 maggio 2010 il Comitato politico e di sicurezza ha raccomandato la proroga dell'azione comune 2008/124/PESC per un periodo di due anni e la proroga dell'importo di riferimento finanziario di 265 000 000 EUR fino al 14 ottobre 2010.
- (4) La struttura di comando e controllo dell'EULEX KOSOVO dovrebbe lasciare impregiudicate le responsabilità contrattuali del capomissione nei confronti della Commissione europea per l'esecuzione del bilancio.
- (5) L'EULEX KOSOVO sarà condotta nell'ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe pregiudicare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all'articolo 21 del trattato.
- (6) L'azione comune 2008/124/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'azione comune 2008/124/PESC è modificata come segue:

- 1) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il comandante civile dell'operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del Comitato politico

e di sicurezza (CPS) e l'autorità generale dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), esercita il comando e il controllo a livello strategico dell'EULEX KOSOVO.»;

- 2) all'articolo 9, i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3. L'EULEX KOSOVO può anche, all'occorrenza, assumere personale civile internazionale e personale locale su base contrattuale, se le mansioni richieste non sono fornite da personale distaccato dagli Stati membri. Eccezionalmente e in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili domande qualificate provenienti dagli Stati membri, i cittadini di Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno.

4. Tutto il personale assolve i propri compiti operando nell'interesse della missione. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (*).

(*) GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.»;

- 3) all'articolo 11, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EULEX KOSOVO.

3. Come stabilito all'articolo 7, il comandante civile dell'operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l'autorità generale dell'AR, è il comandante dell'EULEX KOSOVO a livello strategico e, in quanto tale, impartisce istruzioni al capomissione e gli fornisce consulenza e sostegno tecnico.

4. Il comandante civile dell'operazione riferisce al Consiglio tramite l'AR.»;

- 4) all'articolo 12, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EULEX KOSOVO.

⁽¹⁾ Conformemente alla risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

⁽²⁾ GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92.

⁽³⁾ GU L 148 dell'11.6.2009, pag. 33.

2. Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni appropriate a tal fine, a norma dell'articolo 38, terzo comma del trattato. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per modificare l'OPLAN e la catena di comando. Essa verte parimenti sulle competenze necessarie per prendere ulteriori decisioni in merito alla nomina del capomissione. Il Consiglio, su raccomandazione dell'AR, decide in merito agli obiettivi e alla conclusione dell'EULEX KOSOVO.»;

5) all'articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono definite in un accordo da concludere a norma dell'articolo 37 del trattato e dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Allorché l'UE e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo alle operazioni dell'UE di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito dell'EULEX KOSOVO.»;

6) all'articolo 16, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO fino al 14 ottobre 2010 è di 265 000 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario relativo ai periodi successivi per l'EULEX KOSOVO è deciso dal Consiglio.

2. Tutte le spese sono gestite secondo le regole e le procedure applicabili al bilancio generale dell'UE.»;

7) l'articolo 17 è soppresso;

8) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Comunicazione di informazioni classificate

1. L'AR è autorizzato a trasmettere alle Nazioni Unite, alla KFOR della NATO e ad altre parti terze associate alla presente azione comune informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini dell'EULEX KOSOVO fino al livello di classificazione appropriato per ciascuna, a norma della decisione 2001/264/CE. A tal fine si stabiliscono disposizioni tecniche a livello locale.

2. Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, l'AR è inoltre autorizzato a trasmettere alle competenti autorità locali informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello "RESTREINT UE" prodotti ai fini dell'EULEX KOSOVO, conformemente alla decisione 2001/264/CE. In tutti gli altri casi, tali informazioni e documenti sono trasmessi alle competenti autorità locali secondo procedure consone al livello di cooperazione di tali autorità con l'UE.

3. L'AR è autorizzato a trasmettere alle Nazioni Unite, alla KFOR della NATO, ad altre parti terze associate alla presente azione comune ed alle competenti autorità locali documenti non classificati dell'UE connessi con le deliberazioni del Consiglio in merito all'EULEX KOSOVO e soggetti all'obbligo del segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento interno del Consiglio (*).

(*) Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).»;

9) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Clausola di riesame

Entro sei mesi dalla scadenza della presente azione comune il Consiglio valuta se l'EULEX KOSOVO debba essere prorogata.»;

10) all'articolo 20, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 14 giugno 2012.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 giugno 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. SALGADO

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2010

che concede una deroga con riguardo all'attuazione del regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sul bestiame e sulla carne per quanto concerne la Bulgaria e la Germania

*[notificata con il numero C(2010) 3617]***(I testi in lingua bulgara e in lingua tedesca sono i soli facenti fede)**

(2010/323/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

direttive del Consiglio 93/23/CEE ⁽²⁾, 93/24/CEE ⁽³⁾ e 93/25/CEE ⁽⁴⁾ fino a tale data.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

- (4) Conformemente al regolamento (CE) n. 1165/2008, uno Stato membro cui è stata concessa una deroga fino al 1° gennaio 2011 continua ad applicare le disposizioni della direttiva 93/25/CEE fino a tale data,

visto il regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle statistiche sul bestiame e sulla carne e che abroga le direttive del Consiglio 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

vista la domanda presentata dalla Bulgaria il 10 febbraio 2009,

1. Alla Bulgaria e alla Germania è concessa una deroga all'applicazione del regolamento (CE) n. 1165/2008 per un periodo avente termine il 1° gennaio 2010.

vista la domanda presentata dalla Germania il 20 marzo 2009,

2. Alla Germania è concessa una deroga all'applicazione del regolamento (CE) n. 1165/2008 con riguardo agli ovini e ai caprini per un periodo avente termine il 1° gennaio 2011.

considerando quanto segue:

Articolo 2

- (1) Conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1165/2008, la Commissione può concedere agli Stati membri una deroga all'applicazione di detto regolamento qualora la sua applicazione ai loro sistemi statistici nazionali richieda adeguamenti significativi e possa causare notevoli problemi pratici.

La Repubblica di Bulgaria e la Repubblica federale di Germania sono destinatarie della presente decisione.

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

- (2) È opportuno concedere siffatte deroghe alla Bulgaria e alla Germania, accogliendo la richiesta presentata da tali paesi.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2010.

- (3) Conformemente al regolamento (CE) n. 1165/2008, uno Stato membro cui è stata concessa una deroga fino al 1° gennaio 2010 continua ad applicare le disposizioni delle

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 149 del 21.6.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 149 del 21.6.1993, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 149 del 21.6.1993, pag. 10.

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE N. 2/2010 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE

del 19 marzo 2010

relativa alla nomina del direttore del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA)

(2010/324/UE)

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

DECIDE:

visto l'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ⁽¹⁾, riveduto dall'accordo che modifica il suddetto accordo, firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3 dell'allegato III,

considerando quanto segue:

(1) Il mandato del precedente direttore è scaduto il 28 febbraio 2010.

(2) Un comitato paritetico di selezione, istituito dalle due parti, al termine dei suoi lavori, ha proposto la nomina di Michael HAILU (Etiopia) a direttore del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale,

Articolo unico

Fatte salve decisioni successive che il Comitato può essere indotto a prendere nell'ambito delle sue prerogative, Michael HAILU (Etiopia) è nominato direttore del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale con effetto dal 24 maggio 2010 fino al 28 febbraio 2015.

Fatto a Bruxelles, addì 19 marzo 2010.

Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE

Il presidente

Carlos BASTARRECHE SAGÜÉS

⁽¹⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27.

DECISIONE N. 3/2010 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE
del 19 maggio 2010
relativa alla nomina del direttore del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI)
(2010/325/UE)

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

DECIDE:

Articolo unico

visto l'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ⁽¹⁾, riveduto dall'accordo che modifica il suddetto accordo, firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 7 dell'allegato III,

Fatte salve decisioni successive che il Comitato può essere indotto a prendere nell'ambito delle sue prerogative, Jean-Erick ROMAGNE è nominato direttore del Centro per lo sviluppo delle imprese con effetto dal 6 settembre 2010 e fino al 28 febbraio 2015.

considerando quanto segue:

- (1) Il mandato del precedente direttore è scaduto il 28 febbraio 2010.
- (2) Un comitato paritetico di selezione, istituito dalle due parti, ha proposto al termine dei suoi lavori, la nomina di Jean-Erick ROMAGNE (Francia) a direttore del Centro per lo sviluppo delle imprese,

Fatto a Bruxelles, addì 19 maggio 2010.

Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE

Il presidente
René MAKONGO

⁽¹⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27.

DECISIONE N. 4/2010 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE
del 19 maggio 2010
relativa alla nomina del direttore aggiunto del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI)
(2010/326/UE)

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

DECIDE:

visto l'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ⁽¹⁾, riveduto dall'accordo che modifica il suddetto accordo, firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 7, dell'allegato III,

considerando quanto segue:

- (1) Il mandato del precedente direttore aggiunto è scaduto il 28 febbraio 2010.
- (2) Un comitato paritetico di selezione, istituito dalle due parti, ha proposto al termine dei suoi lavori, la nomina di Jyoti JEETUN (Maurizio) a direttore aggiunto del Centro per lo sviluppo delle imprese,

Articolo unico

Fatte salve decisioni successive che il Comitato può essere indotto a prendere nell'ambito delle sue prerogative, Jyoti JEETUN è nominata direttore aggiunto del Centro per lo sviluppo delle imprese con effetto dal 1° settembre 2010 e fino al 28 febbraio 2015.

Fatto a Bruxelles, addì 19 maggio 2010.

Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE
Il presidente
René MAKONGO

⁽¹⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT